

Avv. Guido Martinelli
Avv. Marilisa Rogolino

Bologna, li 17/06/2021

Agli enti in indirizzo

Loro sedi

Circolare n. 7B/2021

Oggetto: **Proroga disposizioni trasparenza amministrativa in scadenza il 30/06/2021**

Il Senato ha approvato, in via definitiva, la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

Se sostanzialmente appaiono confermate le disposizioni già note in materia di attività dei centri sportivi e culturali, va evidenziato il contenuto dell'art. 11 – sexiesdecies.

Tale norma fissa al primo gennaio 2022, per l'anno 2021, il termine di cui all'art. 1 comma 125 – ter primo periodo della legge 4 agosto 2017 n. 124.

La disposizione in esame interviene sulla disciplina della trasparenza delle erogazioni pubbliche introdotta dalla L. n. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) e, in particolare, degli obblighi di trasparenza stabiliti dall'art. 1, co. 125 e 125-bis, della citata legge.

In proposito si ricorda che l'articolo 1, commi da 125 a 129, della legge n. 124/2017 (legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha introdotto, a decorrere dal 2018, alcune misure in materia di trasparenza delle erogazioni di sovvenzioni pubbliche, ulteriori rispetto alle misure già previste dal D.lgs. n. 33/2013. Tali obblighi di trasparenza sono stati introdotti a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 a carico di associazioni e imprese e consistono nella pubblicazione entro il 30 giugno

di ogni anno delle informazioni relative a sovvenzioni, sussidi, vantaggi, contributi o aiuti, in denaro o in natura, non aventi carattere generale e privi di natura corrispettiva, retributiva o risarcitoria ricevute da pubbliche amministrazioni nell'esercizio finanziario precedente.

La novella ha ad oggetto il termine di cui all'articolo 1, comma 125-ter, primo periodo, della legge n. 124 del 2017. Tale disposizione prevede che "a partire dal 1° gennaio 2020" l'inosservanza degli obblighi informativi in materia di sovvenzioni pubbliche comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico di coloro che violano l'obbligo di pubblicazione pari «all'uno per cento degli importi ricevuti con un importo minimo di 2.000 euro», nonché la sanzione amministrativa accessoria dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

Il medesimo comma 125-ter prevede che, qualora il trasgressore dell'obbligo di pubblicazione non proceda alla pubblicazione stessa nonché al pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria entro novanta giorni «dalla contestazione», si applica la sanzione della restituzione integrale delle somme.

La disposizione dunque demanda alle amministrazioni eroganti l'onere di verificare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione, verificando a seconda dei casi i siti internet e i documenti di bilancio. Per l'accertamento, la contestazione e l'applicazione della sanzione amministrativa si rinvia, in quanto compatibile, alla legge n. 689 del 1981.

L'articolo in esame dispone che il termine a decorrere dal quale possono essere applicate le sanzioni "per l'anno 2021" sia "prorogato" al 1° gennaio 2022.

Considerata la formulazione letterale della disposizione, al fine di evitare incertezze in sede di applicazione, **andrebbe valutata l'opportunità di chiarire se la norma si riferisca alla sospensione delle sanzioni riferite agli obblighi informativi che devono essere adempiuti nel 2021 ovvero relative alle erogazioni ricevute nel corso dell'esercizio finanziario 2021.**

Ci si augura che questo avvenga con sollecitudine

Cordiali saluti.

Avv. Guido Martinelli
